Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 6 novembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6501
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 agosto 1981.

Modalità d'intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione *finanziate* con *provviste* effettuate all'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto il successivo art. 24 della stessa legge n. 227, il quale prevede che il Ministro del tesoro autorizza il Mediocredito centrale a corrispondere un contributo negli interessi agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero inerenti ad esportazioni, agli acquirenti e committenti esteri di beni, servizi, lavori, studi, progettazioni ecc., nonchè a favore di istituti ed aziende di credito per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) e *n*) del precedente art. 15 per durate superiori ai diciotto mesi;

Vista la delibera del C.I.C.R. in data 14 maggio 1971;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, limitatamente alle operazioni effettuate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1978, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 161, recante la determinazione, ai sensi degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, convertito con modificazioni, nella legge 27 luglio 1978, n. 393, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 24 della citata legge n. 227;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, recante modificazioni al decreto ministeriale 14 giugno 1978, concernente la determinazione, ai sensi degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri.

Vista la legge 29 luglio 1981, n. 394 che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane;

Ritenuto che occorre, di conseguenza, determinare la quota del fondo contributi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, istituito presso il Mediocredito centrale, riservata per l'agevolazione di speciali categorie di operazioni, nonchè per la corresponsione di contributi in conto interessi ad operazioni finanziarie con provviste effettuate all'estero;

Ritenuta l'opportunità di favorire il finanziamento dei crediti all'esportazione con provvista effettuata sui mercati finanziari esteri e internazionali, da utilizzare senza riferimento con i tassi correnti sul mercato finanziario interno per analoghe operazioni di provvista in lire;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le disponibilità del fondo di cui all'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, che risultino non impegnate alla data del presente decreto, dovranno essere utilizzate dal Mediocredito centrale, in misura non inferiore al 65% del totale di dette disponibilità, per l'agevolazione di operazioni di credito all'esportazione effettuate con fondi raccolti sui mercati esteri e su quello internazionale dei soggetti previsti dagli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Per le operazioni di credito finanziario effettuate ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, il Mediocredito centrale, fermo restando il compito di verificare ai fini della determinazione della misura del proprio intervento la congruità delle condizioni di indebitamento sui mercati esteri, come previsto dall'art. 2, ottavo comma, del decreto ministeriale

2 dicembre 1978, citato nelle premesse, potrà riconoscere una commissione aggiuntiva *una tantum*, limitatamente alle operazioni effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri nelle seguenti valute: franco svizzero, marco tedesco, yen giapponese.

Tale commissione è fissata nella misura massima dello, 0,375% *una tantum* per durate di rimborso inferiori o pari a cinque anni e dello 0,50 *una tantum* per durate superiori.

Per gli intermediari creditizi nazionali la commissione aggiuntiva di cui sopra potrà essere riconosciuta a condizione che la valuta di denominazione del credito finanziario e quella in cui viene effettuata la provvista risultino le medesime.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1981
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 198

(6312)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 23 maggio 1981.
Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi dell'Idea europea.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1980, n. 573, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1981, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1516 dell'8 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli celebrativi dell'Idea europea, nel valore unico da L. 300.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato, carta: mm 30 × 50,8; formato stampa: mm 26 × 46,8; dentellatura: 13 ¼ × 14 ¼; tiratura: sei milioni di esemplari per ciascun valore; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

Le vignette sono dedicate al tema « Folklore » e riproducono rispettivamente una scena ispirata al palio di Siena, ed una ispirata alla partita a scacchi che si tiene a Marostica.

Sui due francobolli sono riportati l'emblema della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni - CEPT e, rispettivamente, le leggende « SIENA », « IL PALIO » e « MAROSTICA », « LA PARTITA A SCACCHI » la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *ottobre* 1981
Registro n. 30 *Poste, foglio n.* 299

(6314)

DECRETO 3 novembre 1981.
Servizio di fac-simile pubblico per la trasmissione di documenti grafici in bianco e nero in ambito internazionale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1981, che ha istituito in via sperimentale il servizio di fac-simile pubblico;

Considerato che nella fase sperimentale il servizio in ambito internazionale potrà essere espletato, per ragioni tecniche, soltanto dai posti di fac-simile pubblici ubicati presso gli uffici principali p.t. di Roma e di Milano;

Decreta:

Articolo unico

A parziale rettifica del decreto ministeriale 14 settembre 1981 citato nelle premesse, il servizio di fac-simile pubblico per trasmissione di documenti grafici in bianco e nero è ammesso in ambito internazionale, durante il periodo sperimentale, dai posti di fac-simile pubblici di

Roma e di Milano con quelli delle Amministrazioni del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America, dell'Australia, del Giappone e di Hong Kong.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1981

Il Ministro: GASPARI

(6387)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 31 luglio 1981, n. **623**.

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura della congregazione delle suore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Roma.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura della congregazione delle suore della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1981
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 345

DECRETO 31 luglio 1981, n. **624**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Paolo a Ripa d'Arno di Pisa.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Paolo a Ripa d'Arno del comune di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1981
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 346

DECRETO 2 ottobre 1981, n. **625**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe lavoratore, sposo della B.V. Maria, in Ferrara.

N. 625. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ferrara 22 febbraio 1979, integrato con due dichiarazioni datate 16 luglio e 22 dicembre 1979, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe lavoratore, sposo della B. V. Maria, in zona Est-Doro di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1981
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 347

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avvisi di rettifica

Al provvedimento n. 38/1981, portante modificazioni ai provvedimenti numeri 44/1977 e 10/1981 concernenti la Cassa conguaglio per i trasporti di G.P.L., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 21 ottobre 1981, all'art. 1, primo comma, invece di: «... *ed* in relazione alla situazione finanziaria della Cassa...», leggasi: «...*o* in relazione alla situazione finanziaria della Cassa...».

Al provvedimento n. 39/1981 concernente prezzi dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 31 ottobre 1981, pag. 7163 punto *B*) Prodotti per usi diversi dalla autotrazione: 1) Prezzi franco raffineria costiera e deposito costiero I.F. e IVA escluse,

invece di:

« Benzina super e prodotti assimilabili	L/mc	*345.585*
Benzina normale e prodotti assimilabili	»	*320.733* »,

leggasi:

« Benzina super e prodotti assimilabili	L/mc	*345.575*
Benzina normale e prodotti assimilabili	»	*320.723* ».

(6397)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1981, il quarto nominativo invece di: «Russo *Antonietta*», deve leggersi: «Russo *Antonetta*».

(6313)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 16 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 settembre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica e cinematografica operanti nel comune di Roma è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezione maglieria esterna e intimo uomo e donna nel comune di Bitonto (Bari), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1981, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società IB-MEI di Asti è prolungata per un trimestre.

(6327)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 3 novembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1188,550	1188,550	1188,75	1188,550	1188,50	1188,50	1188,450	1188,550	1188,550	1188,55
Dollaro canadese	988,200	988,200	988 —	988,200	988,11	988,15	987,750	988,200	988,200	988,20
Marco germanico	533,610	533,610	532,90	533,610	533,25	532,60	533,500	533,610	533,610	533,60
Fiorino olandese	484,250	484,250	483,60	484,250	483,70	484,20	484,300	484,250	484,250	484,25
Franco belga	31,905	31,905	31,89	31,905	31,85	31,90	31,885	31,905	31,905	31,90
Franco francese	212,410	212,410	212,25	212,410	212,25	212,40	212,450	212,410	212,410	212,40
Lira sterlina	2222,500	2222,500	2219 —	2222,500	2215,90	2222,50	2220,500	2222,500	2222,500	2222,50
Lira irlandese	1890,500	1890,500	1890 —	1890,500	1887,90	—	1889,500	1890,500	1890,500	—
Corona danese	166,060	166,060	165,70	166,060	165,75	166,50	166,100	166,060	166,060	166,10
Corona norvegese	202,200	202,200	202 —	202,200	202,10	202,25	202,250	202,200	202,200	202,20
Corona svedese	216 —	216 —	215,90	216 —	215,75	216 —	215,950	216 —	216 —	216 —
Franco svizzero	654,950	654,950	654 —	654,950	653,80	654,90	655,300	654,950	654,950	654,95
Scellino austriaco	76,145	76,145	76,10	76,145	76,05	76,15	76,200	76,145	76,145	76,15
Escudo portoghese	18,450	18,450	18,53	18,450	18,50	18,40	18,300	18,450	18,450	18,45
Peseta spagnola	12,468	12,468	12,47	12,468	12,45	12,45	12,480	12,468	12,468	12,45
Yen giapponese	5,183	5,183	5,19	5,183	5,20	5,17	5,484	5,183	5,183	5,18
E.C.U.	1301,770	1301,770	—	1301,770	—	—	1301,770	1301,770	1301,770	—

Media dei titoli del 3 novembre 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	38,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,550
» 5,50 % » » 1968-83	84,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,925
» 6 % » » 1970-85	76,650
» 6 % » » 1971-86	70,150
» 6 % » » 1972-87	70,050
» 9 % » » 1975-90	71,050
» 9 % » » 1976-91	73,900
» 10 % » » 1977-92	78,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	61,600
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,200
» » » Ind. 1-12-1979/81	99,525
» » » » 1- 1-1980/82	99,075
» » » » 1- 3-1980/82	99,150
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 5-1980/82	98,850
» » » » 1- 6-1980/82	98,525
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/82	98,575
» » » » 1- 7-1980/82	98,575
» » » » 1- 8-1980/82	98,300
» » » » 1-10-1979/82	98,700
» » » » 1-10-1980/82	98,775
» » » » 1-12-1980/82	98,650
» » » » 1- 1-1980/83	98,300
» » » » 1-10-1980/83	98,825
» » » » 1- 3-1981/84	98,200
» » » » 1- 4-1981/84	98,800
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	94,925
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,425
» » » 12 % 1- 4-1982	96,600
» » » 15 % 1- 1-1983	95,100
» » » 12 % 1-10-1983	87,025
» » » 12 % 1- 1-1984	84,650
» » » 12 % 1- 4-1984	84,450
» » » 12 % 1-10-1984	83,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1188,500
Dollaro canadese	987,975
Marco germanico	533,555
Fiorino olandese	484,275
Franco belga	31,895
Franco francese	212,430
Lira sterlina	2221,500
Lira irlandese	1890 —
Corona danese	166,080
Corona norvegese	202,225
Corona svedese	215,975
Franco svizzero	655,125
Scellino austriaco	76,172
Escudo portoghese	18,375
Peseta spagnola	12,475
Yen giapponese	5,183
E.C.U.	1301,770

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 289, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare all'alpino del 4° rgt. a. alp., «Gruppo Pinerolo» Tibaldi Francesco, nato a Sommariva Perno (Cuneo) il 23 luglio 1916. — «Durante il ripiegamento dalla linea del Don affrontava le avverse condizioni di clima e le insidie numerose con indomabile forza d'animo e sprezzo del pericolo. In situazione pericolosa tra i primi e d'iniziativa accorreva in aiuto di un reparto di avanguardia, improvvisamente attaccato, respingendo l'avversario a colpi di bombe a mano. In successiva azione, dopo essersi ancora battuto eroicamente, rimaneva disperso». — Fronte russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 294, è stata conferita la croce al valor militare al soldato del 1° rgt. alp. Casaretto Luigi, nato a Carasco (Genova) il 13 luglio 1918. — «Alpino fuciliere, in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, dava continue ripetute prove di profondo attaccamento al dovere, di sereno coraggio e di incuranza del pericolo. Nel corso di dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, affrontava con animo saldo la tragica situazione e si distingueva in aspri combattimenti per valore e audacia». — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 295, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., btg. «Ceva» Ramoino Aldo, nato ad Imperia il 29 maggio 1915. — «Alpino d'animo saldo, durante la permanenza in linea sul Don, si distingueva per coraggio e incuranza del pericolo. Nel corso di una giornata di sanguinosa lotta contro preponderanti forze nemiche, si batteva con tenacia e valore contribuendo validamente ad impedire il sopravvento dell'avversario. Nel successivo tormentoso ripiegamento, in condizioni ambientali particolarmente avverse, era sempre tra i primi nel tenere testa agli improvvisi attacchi di elementi partigiani, che tentavano di scompaginare la sua colonna. Bell'esempio di profondo attaccamento al dovere e di elevato spirito di sacrificio». — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 298, è stata conferita la croce al valor militare al soldato del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Zunato Antonio, nato a Millesimo (Savona) il 17 settembre 1912. — «Alpino d'animo saldo, durante la permanenza in linea sul Don, si distingueva per coraggio e incuranza del pericolo. Nel corso di una giornata di sanguinosa lotta contro preponderanti forze nemiche si batteva con tenacia e valore, contribuendo validamente ad impedire il sopravvento dell'avversario. Nel successivo tormentoso ripiegamento, in condizioni ambientali particolarmente avverse, era sempre tra i primi nel tenere testa agli improvvisi attacchi di elementi partigiani che tentavano di scompaginare la sua colonna. Bell'esempio di profondo attaccamento al dovere e di elevato spirito di sacrificio». — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 297, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al ten. cpl. del 1° rgt. alp., Costamagna Giovanni, nato a Mondovì (Cuneo) il 7 aprile 1906. — «Addetto all'ufficio amministrazione di reggimento alpino, assunto volontariamente, nel corso di una giornata di sanguinosa lotta il comando di un gruppo di alpini, contrassaltava ripetutamente l'avversario per impedire che travolgesse la nostra linea. In una successiva azione, dopo essersi ancora battuto eroicamente, rimaneva disperso». — Fronte russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 292, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al s. ten. s.p.e. del 1° rgt. alp., btg. «Mondovì» Martini Ernesto, nato a Mondovì (Cuneo) il 22 giugno 1919. — «Comandante di un caposaldo, avuta notizia che una pattuglia avversaria era penetrata nelle nostre linee, si metteva alla testa di un gruppo di alpini e l'attaccava decisamente. Ferito da un proiettile di arma portatile, incurante della perdita di sangue, rifiutava ogni soccorso e continuava nell'azione, costringendo l'avversario a ripiegare con perdite. Mentre trovavasi degente in luogo di cura per tale ferita, venuto a conoscenza della incerta situazione in cui si trovava la propria G.U. schierata in linea, pur non ancora guarito, chiedeva ed otteneva di rientrare al reparto. Vivo esempio di elevato senso del dovere». — Fronte russo, 31 dicembre 1942-14 gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 296, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al serg. magg. del 1° rgt. alp. Robotti Ettore, nato a Cuneo il 12 aprile 1917. — «Capace e ardimentoso comandante di squadra alpina, in quattro mesi di permanenza in linea, sul Don, era di ammirevole esempio ai dipendenti per sprezzo del pericolo e alto senso del dovere. Durante dieci giorni di ripiegamento, tra difficoltà di ogni genere, affrontava con forte animo la tragica situazione, guidando i suoi alpini e tenendone alto lo spirito combattivo. Nel corso di una intera giornata di sanguinoso combattimento, nel quale il suo reparto era fortemente impegnato, si lanciava ripetutamente al contrassalto per impedire che l'avversario avesse il sopravvento. In azioni successive, si batteva ancora, con tenacia e singolare valore, contro agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. Raro esempio di virtù militari e spirito di sacrificio». — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 235, la motivazione relativa alla croce al valor militare concessa con decreto 30 aprile 1949 registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1949, registro n. 14 Difesa, foglio n. 264, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1949, dispensa 11ª, pag. 1776 - in favore del sottotenente in s.p.e., del 1 granatieri di Sardegna, Moauro Renzo, cl. 1920, da Roma, è stata rettificata come qui di seguito trascritta:

«Nel corso di un'azione contro numerosi ribelli, incurante del fuoco avversario, accorreva da solo sotto le posizioni avversarie per soccorrere un ferito grave e lo trasportava nelle nostre linee». — Preserie (Balcania), 2 giugno 1942.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 301, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp., btg. «Ceva» Aimar Giuseppe, nato ad Oncino (Cuneo) il 10 febbraio 1918. — «Graduato di provata capacità e grande coraggio. Durante un tormentoso ripiegamento, sempre alla testa dei suoi alpini ai quali era di ammirevole esempio nell'affrontare ogni sorta di sofferenza fisica, sosteneva, con fermezza e valore, ripetuti scontri con agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. Esempio di salde virtù militari». — Fronte russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 290, è stata conferita la medaglia d'argento al valor militare al ten. cpl. del 2° rgt. a. mon., gruppo «Bergamo» De Rege Thesauro Emanuele, nato a Vercelli il 25 ottobre 1908. — «Con vivo senso d'amore per la Patria, rinunziava ad avvalersi di disposizioni che gli consentivano di essere esonerato dal richiamo alle armi e chiedeva, invece, di partire per il fronte orientale quale comandante di sezione di batteria alpina. Nel corso di violento attacco di carri armati russi e di fanteria autoportata contro un centro abitato, ove si trovavano i comandi di nostre G.U., incurante del micidiale fuoco avversario, si portava allo scoperto per meglio dirigere il tiro, concorrendo, così, col preciso fuoco dei suoi pezzi a infliggere forti perdite al nemico costringendolo a ripiegare. Rimasto staccato dal suo gruppo a seguito delle vicende del combattimento, preferiva, con raro sacrificio, nonostante avesse la possibilità di raggiungere la sua unità, non abbandonare i suoi artiglieri feriti e congelati, al fine di condurli in salvo. Dopo aver effettuato pesanti marce, rese tormentose da sofferenze e privazioni inenarrabili, sostenendo valorosamente attacchi di elementi irregolari avversari, sopraffatto da preponderanti forze, veniva catturato assieme agli artiglieri superstiti. Vivo esempio di valore e di altruismo». — Fronte russo, gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 236, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor militare al caporale del 1° rgt. alp. btg. «Mondovì» Bocchi Orando, nato a Vezzano Ligure (La Spezia) il 2 agosto 1921. — «Nel corso di una intera giornata di cruenta lotta contro forze superiori per mezzi e uomini, si batteva da prode contribuendo validamente ad impedire che il nemico travolgesse la nostra linea. Nel successivo tormentoso ripiegamento, in condizioni ambientali particolarmente avverse, sebbene colpito da congelamento al piede destro, era sempre tra i primi nel tenere testa agli improvvisi attacchi di elementi irregolari che tentavano di scompaginare la colonna. Veniva in seguito sopraffatto e catturato con i superstiti della colonna ormai esausti. Esempio di profondo attaccamento al dovere e di elevato spirito di sacrificio». — Fronte russo, 16-27 gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 288, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp. Balestrini Armando, nato a Genova il 24 marzo 1920. — «In quattro mesi di permanenza in linea sul Don, distinguevasi per elevato senso del dovere. Durante il tormentoso ripiegamento confermava, per la eroica sopportazione dei disagi e dei pericoli, elevate virtù militari. In cruento scontro con forze superiori per mezzi e uomini, dava prova di sangue freddo, audacia, indomito valore. Esempio di salde virtù militari». — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 291, è stata conferita la croce al valor militare al cap. magg. del 1° rgt. alp., btg. «Pieve di Teco» Deon Pompilio, nato a Vas (Belluno) il 6 aprile 1912. — «In quattro mesi di permanenza in linea sul Don, dava continue ripetute prove di profondo attaccamento al dovere, di sereno coraggio e di incuranza del pericolo. Nel corso di dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, affrontava con animo saldo la tragica situazione e si distingueva in aspri combattimenti per valore e audacia. Bell'esempio di virtù militari». — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 299, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp. Vallauri Matteo, nato a Robilante (Cuneo) il 30 novembre 1918. — «Durante quattro mesi di permanenza in linea sul Don, distinguevasi per eccezionale coraggio e ardore combattivo. Nel corso di dieci giorni di ripiegamento attraverso la steppa, confermava, per la eroica sopportazione dei disagi e dei pericoli, elevate virtù militari». — Fronte russo, settembre 1942-gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 300, è stata conferita la croce al valor militare all'alpino del 1° rgt. alp. Ferrando Gio Batta, nato a Quiliano (Savona) il 14 maggio 1914. — «In linea sul Don si distingueva per eccezionale coraggio e ardore combattivo. Durante un'intera giornata di sanguinosa lotta contro preponderanti forze nemiche si batteva da prode contribuendo validamente a impedire che l'avversario travolgesse la nostra linea. Nel successivo tormentoso ripiegamento, confermava per la eroica sopportazione dei disagi e dei pericoli, le sue elevate virtù militari. Veniva in seguito sopraffatto e catturato con i superstiti del suo reparto». — Fronte russo, settembre 1942-27 gennaio 1943.

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1981, registro n. 27 Difesa, foglio n. 293, è stata conferita la croce al valor militare all'artigliere del 3° rgt. artiglieria alpina Mauro Pietro, nato a Ronchis (Udine) il 5 settembre 1922. — «Telefonista si offriva spontaneamente al riallaccio di una linea telefonica durante l'imperversare di un bombardamento di artiglierie nemiche. Alto esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo». — Seleny Jar (Fronte del Don), 24 dicembre 1942.

(6262)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria . . posti 1

Titolo di studio richiesto: *Licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.*

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di matematica finanziaria della facoltà di economia e commercio, via di Castro Laurenziano, 9, Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6333)

Concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università di Udine.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi rivolgersi agli uffici del personale dell'Università di Udine.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i bandi di concorso saranno affissi all'albo ufficiale dell'Università per la durata di cinque giorni. Le domande di partecipazione ai concorsi debbono pervenire al competente ufficio entro e non oltre il decimo giorno successivo a quello di affissione all'albo dell'ateneo del bando di concorso.

E' consentita la presentazione di domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente avviso per una sola università o istituto di istruzione universitaria.

(6334)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

In calce al decreto ministeriale 20 ottobre 1981, che ha indetto gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 23 ottobre 1981, è aggiunto il seguente schema di domanda previsto dall'art. 4 del succitato decreto:

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(su carta da bollo)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione VIII - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato
(cognome, nome e codice fiscale)
a . . (provincia di . . .)
il . . . residente a . .
(provincia di . . . . . .) chiede di essere ammesso a sostenere gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale.

Fa presente di essere iscritto, con decorrenza dal giorno . . nel registro del personale ausiliario previsto dall'art. 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, tenuto dalla circoscrizione doganale di .

(ovvero)

di aver prestato servizio nelle dogane per almeno due anni con mansioni direttive, di concetto o esecutive.

(ovvero)

di aver prestato servizio nel Corpo della guardia di finanza dal . . . . . . al . . . . . .
(per almeno due anni)

Dichiara inoltre di aver conseguito in data . . . . .
presso l'istituto . . . . . . di . . . .
il seguente diploma di istruzione secondaria di 2° grado . .
. . . .

. . . . . . lì, ...

. . . .
(Firma)

Indirizzo presso cui desidera gli siano inviate eventuali comunicazioni . .
. . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

(6406)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1981, n. 18.

Norme transitorie in materia di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale addetto ai servizi socio-sanitari.

(*Pubblicata* nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dalla legge provinciale 6 dicembre 1980 n. 33, alla programmazione delle iniziative di cui alla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, per il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1982 si provvede, prescindendo dall'approvazione del piano triennale previsto dalla legge stessa, attraverso un apposito piano che sarà approvato dalla giunta provinciale, sentiti il comitato di cui all'art. 9 della citata legge provinciale n. 33 e la competente commissione legislativa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 2 e 3, il piano di cui al precedente comma deve contenere le indicazioni previste dal secondo e dal quarto comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14.

Il piano determina altresì la previsione di spesa per ciascuna delle iniziative da esso contemplate.

Art. 2.

Per quanto concerne le iniziative di aggiornamento professionale, il piano di cui al precedente articolo deve contenere indicazioni atte a soddisfare anche le esigenze di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, intendendosi a tal fine esteso l'ambito di applicazione della disciplina di cui all'art. 4 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, quale risulta definito dall'art. 1 della legge medesima. Il piano conterrà, in particolare, le determinazioni demandate alle regioni dal secondo comma del predetto art. 46.

Sempre con riguardo alle iniziative di aggiornamento, le previsioni recate dal piano comprenderanno anche gli operatori sociali.

Art. 3.

Le iniziative previste nel piano di cui all'art. 1 possono essere attuate direttamente dalla provincia ovvero affidate in gestione alle unità sanitarie locali.

Per l'affidamento in gestione delle iniziative e per il loro svolgimento e relativo controllo da parte della giunta provinciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi secondo e seguenti dell'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, intendendosi sostituite le unità sanitarie locali agli enti ivi previsti ed il comitato di cui all'art. 9 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, al comitato provinciale di sanità.

Le disposizioni contenute nella legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14, concernenti il regolamento delle scuole e dei corsi, s'intendono riferite esclusivamente alle iniziative di formazione di cui agli articoli 3, lettera *a*), e 5 della stessa legge.

Art. 4.

In rapporto alla determinazione di cui all'art. 1, terzo comma, della presente legge, la giunta provinciale provvede al finanziamento degli oneri derivanti dall'organizzazione e funzionamento delle iniziative nel modo seguente:

a) per le iniziative la cui realizzazione è affidata alle unità sanitarie locali, secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 35 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, rispettivamente secondo quelli di cui all'art. 14 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, a seconda che tali iniziative riguardino personale addetto a servizi sanitari ovvero a servizi socio-assistenziali;

b) per le iniziative da realizzare direttamente dalla provincia, secondo le disposizioni recate dalla legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione del primo piano sanitario provinciale le indicazioni in esso contenute a norma dell'art. 5, secondo comma, lettera *d*), della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, in ordine alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale, sostituiscono quelle recate dal piano di cui alla presente legge. Saranno in ogni caso portate a compimento le iniziative, previste da detto piano, la cui attuazione sia già in corso.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1981, n. 19.

Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata* nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali

Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nell'annesso allegato 1 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico dell'esercizio finanziario 1981, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

Art. 2.

Modifica delle disposizioni di finanziamento dei piani di edilizia scolastica

All'art. 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, le parole « del secondo piano » sono sostituite dalle parole « dei piani ».

Art. 3.

Contributi in conto interessi per lo sviluppo della meccanizzazione agricola: riduzione di spesa

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 33 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, ridotto dall'importo di L. 500.000.000 all'importo di lire 400.000.000 con il secondo comma dell'art. 28 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, è ulteriormente ridotto all'importo di L. 130.000.000.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto con il secondo comma dello stesso art. 28, in misura di L. 130.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

Art. 4.

Contributi pluriennali per impianti collettivi: riduzione di spesa

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 30 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1981, è ridotto dall'importo di L. 500.000.000 all'importo di lire 300.000.000. Le relative annualità, tenuto conto del limite di impegno di L. 500.000.000 il cui importo è stato così determinato a partire dall'esercizio finanziario 1981 con l'art. 29 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 29, in misura di L. 800.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995 e di L. 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1996.

Art. 5.

Contributi pluriennali per impianti irrigui interaziendali: riduzione di spesa

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 29 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, ridotto dall'importo di L. 600.000.000 all'importo di lire 420.000.000 con il secondo comma dell'art. 34 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, è ulteriormente ridotto all'importo di L. 220.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto con il secondo comma dello stesso art. 34, in misura di L. 220.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1995.

Art. 6.

Autorizzazione all'acquisto degli immobili costituenti l'azienda agricola di proprietà dell'E.C.A. di Cles

Allo scopo di costituire una azienda agricola pilota quale centro di riferimento e di divulgazione dell'attività di sperimentazione della stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige per lo sviluppo della frutticoltura delle zone collinari, è autorizzato l'acquisto degli immobili costituenti l'azienda agricola di proprietà dell'ente comunale di assistenza di Cles corrispondenti alle pp.ff. 2257/1, 2257/2, 2254, 2244, 2248, 2252/2, 2253 in P.T. 482 in C.C. Cles, alla p.f. 2243 in P.T. 2028 C.C. Cles e alla p.ed. 591 in P.T. 482 C.C. Cles per il prezzo a corpo fino al massimo di L. 850.000.000, oltre le spese inerenti l'acquisto.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato alla stipulazione del contratto di acquisto con l'ente comunale di assistenza di Cles.

Per i fini di cui al primo comma è autorizzato lo stanziamento di L. 900.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 7.

Modificazioni alla legge provinciale « Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario ».

La misura massima dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata dal 12 per cento al 14 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 8.

Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige

La provincia autonoma di Trento è autorizzata a disporre una apertura di credito in conto corrente fruttifero al tasso del 5 per cento di durata non superiore a dieci anni fino alla concorrenza di L. 25.000.000.000 a favore dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige - Mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede in Trento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 dello statuto dell'istituto predetto, approvato con decreto ministeriale 15 dicembre 1953, e successive modificazioni.

I rapporti tra l'istituto suindicato e la provincia autonoma di Trento relativi alle modalità di utilizzo, comprese le priorità settoriali di intervento, dell'apertura di credito di cui al comma precedente, saranno regolati con apposita convenzione.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 25.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 9.

Sottoscrizione di azioni del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a.

La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione del « Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina S.p.a. » di cui alla legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, fino alla concorrenza dell'importo di L. 5.000.000.000.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento di L. 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 10.

Contributi in conto interessi per investimenti delle imprese artigiane che fanno ricorso al credito: riduzione di spesa

Lo stanziamento autorizzato con l'art. 52, primo comma, della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è ridotto dall'importo di L. 1.500.000.000 all'importo di L. 500.000.000 per l'esercizio finanziario 1981. Per gli esercizi successivi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, e dello stanziamento di L. 300.000.000 autorizzato con il primo comma dello stesso art. 52 a carico dell'esercizio finanziario 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio a modifica delle previsioni recate dal secondo comma del medesimo art. 52, in misura non superiore a L. 800.000.000 fino al 1990 ed a L. 300.000.000 nel 1991.

Art. 11.

Contributi in conto interessi per la realizzazione di centri artigianali: soppressione di spesa

L'autorizzazione dello stanziamento di L. 400.000.000 disposta con l'art. 52 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, a carico dell'esercizio finanziario 1979 è annullata con effetto dall'esercizio finanziario 1981 e cessano di applicarsi, limitatamente al predetto stanziamento, le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso art. 52, come modificate con l'art. 2 della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, per l'iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti fino al 1995.

L'autorizzazione dello stanziamento di L. 500.000.000 disposta con l'art. 54 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, a carico dell'esercizio finanziario 1980 è annullata con effetto dall'esercizio finanziario 1981 e cessano di applicarsi, limitatamente al predetto stanziamento, le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso art. 54 per l'iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti fino al 1995.

Art. 12.

Contributi alle cooperative sui canoni di locazione: riduzione di spesa

Il limite di impegno autorizzato con l'art. 16 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40, a carico dell'esercizio finanziario 1981 è ridotto dall'importo di L. 50.000.000 all'importo di L. 15.000.000. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia, a modifica di quanto disposto dal secondo comma dello stesso art. 16, in misura di L. 15.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1985.

Art. 13.

Agevolazioni per l'avvio dell'attività delle cooperative: riduzione di spesa

Lo stanziamento autorizzato con l'art. 17 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 40, a carico dell'esercizio finanziario 1981 è ridotto dall'importo di L. 150.000.000 all'importo di L. 125.000.000.

Art. 14.

Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale « Provvidenze a favore del commercio »

Alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 1, la frase « nella misura del 5 per cento » è sostituita con la frase « nella misura dell'8 per cento »;

all'art. 6, primo comma, lettera *a*), la frase « nella misura di L. 30.000.000 » è sostituita con la frase « nella misura di lire 60.000.000 »;

all'art. 6, primo comma, lettera *b*), la frase « nella misura di L. 90.000.000 » è sostituita con la frase « nella misura di lire 150.000.000 »;

all'art. 6, secondo comma, lettera *a*), la frase « nella misura di L. 60.000.000 » è sostituita con la frase « nella misura di lire 100.000.000 »;

all'art. 6, secondo comma, lettera *b*), la frase « nella misura di L. 180.000.000 » è sostituita con la frase « nella misura di lire 250.000.000 »;

all'art. 6, fra il quinto ed il sesto comma è introdotto il seguente comma:

« Nel caso di cooperative di consumo o loro consorzi, la spesa massima ammissibile è di L. 500.000.000 »;

all'art. 8, il settimo comma è sostituito con il seguente:

« Le domande di contributo devono essere corredate della seguente documentazione:

relazione tecnico-illustrativa, progetto esecutivo con concessione edilizia, computo metrico-estimativo dettagliato per le opere murarie;

preventivo dettagliato per gli acquisti e planimetria dell'azienda;

preliminare compravendita con estratto di mappa e piano di divisione materiale di casa nel caso di acquisto di porzione di immobile. Per lavori ed acquisti già effettuati, copia della documentazione finale, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo. »;

all'art. 9, primo comma, la frase « sia superiore a lire 80.000.000 » è sostituita con la frase « sia superiore a lire 150 milioni »;

all'art. 10, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« La giunta provinciale stabilisce, per le domande che hanno un punteggio superiore al limite fissato annualmente, i termini non superiori a tre anni per il completamento delle opere e l'effettuazione degli acquisti ciò ai fini della concessione dei contributi senza che tale fissazione precostituisca obbligo di assunzione di impegni da parte della provincia.

La concessione dei contributi, la durata degli stessi e l'ammontare della spesa ammessa sono disposte con deliberazione della giunta provinciale. ».

Per l'anno 1981, in deroga a quanto stabilito dall'art. 4 della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, possono essere ammesse domande di contributo anche per iniziative già avviate o realizzate, purché esse siano iniziate dopo il 1° ottobre 1980, come dovrà risultare dalla documentazione di spesa o da dichiarazione del sindaco.

Art. 15.

Applicazione delle modificazioni apportate alla legge provinciale « Provvidenze a favore del commercio »

Le modificazioni ed integrazioni apportate alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 27, con il precedente art. 14, si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° ottobre 1980.

Art. 16.

Modificazione alla legge provinciale « Disciplina e promozione delle fiere, mostre ed esposizioni nel territorio della provincia ed ulteriori interventi per l'incremento delle attività commerciali ».

Il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui al secondo comma dell'art. 19 è corrisposto in unica soluzione previa presentazione entro centottanta giorni da parte del soggetto organizzatore, del conto consuntivo, di una particolareggiata relazione nonché della documentazione delle spese sostenute riferite a quelle ammesse a contributo, relativi alla manifestazione stessa. ».

Art. 17.

Contributi in conto capitale per impianti relativi al turismo all'aperto: riduzione di spesa

Lo stanziamento autorizzato con l'art. 77 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, nell'importo di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981, è soppresso.

Art. 18.

Contributi in conto capitale agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa

La quota di spesa autorizzata in complessive L. 7.700.000.000 con l'art. 15 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, da iscrivere negli stati di previsione della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, è ridotta all'importo di L. 4.600.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 19.

Credito agevolato agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa

Il limite di impegno di L. 80.000.000 autorizzato con l'art. 16, primo comma, della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, a carico dell'esercizio finanziario 1980, è soppresso e le disposizioni recate dal secondo comma del medesimo art. 16 per l'iscrizione in bilancio delle annualità relative ai limiti di impegno autorizzati nell'importo complessivo di L. 800.000.000, continuano ad applicarsi, nel limite dell'importo massimo di lire 720.000.000.

Art. 20.

Contributi integrativi agli enti locali che esercitano attività elettriche: riduzione di spesa

La quota di spesa autorizzata in complessive L. 200.000.000 con l'art. 17 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della provincia con legge di bilancio annuale per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, è ridotta all'importo di L. 140.000.000 ed è iscritta nei medesimi stati di previsione, con le stesse modalità, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982.

Art. 21.

Modificazioni alla legge provinciale « Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata »

All'art. 11 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo comma, lettera *a*), è soppressa la frase « secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 32 »;

al secondo comma, le parole « purché non siano state formate le graduatorie provvisorie per l'assegnazione degli alloggi medesimi » sono sostituite con le parole « purché non siano già stati assegnati ».

Art. 22.

Modificazioni alla legge provinciale « Piano pluriennale di interventi a disposizioni diverse in materia di edilizia abitativa ».

Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, come modificato con il secondo comma dell'art. 80 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, è sostituito dai seguenti:

« Nell'ambito delle misure massime del canone, derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al precedente comma, per gli alloggi assegnati in locazione semplice potranno stabilirsi differenziazioni rapportate a fasce di reddito dei nuclei familiari degli assegnatari.

Ai fini dell'inserimento nelle singole fasce, i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare verranno considerati in percentuali diverse da determinarsi con regolamento. I canoni minimi fissati in relazione a tali differenziazioni dovranno peraltro risultare non inferiori al 40 per cento delle anzidette misure massime. ».

Il termine di cui al sesto comma dell'art. 13 della stessa legge provinciale n. 62, prorogato al 30 giugno 1981 con l'art. 81 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Al quarto comma dell'art. 16 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, vengono soppresse le parole: « Nella prima applicazione della presente legge, ».

All'art. 20 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso di subentro in sostituzione di un socio rinunciatario, per la costruzione, l'acquisto e il risanamento di abitazioni da parte di cooperative edilizie, il socio subentrante deve possedere tutti i requisiti, previsti dalla presente legge, alla data del subentro.

Art. 23.

Somme da corrispondere all'I.T.E.A. per sopperire agli oneri di ammortamento di mutui assunti per la costruzione di nuovi alloggi: riduzione di spesa.

L'autorizzazione dello stanziamento annuo di L. 50.000.000 disposta con l'art. 29, quinto comma, della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, a carico dell'esercizio finanziario 1978, è annullata con effetto dall'esercizio finanziario 1981 e cessa l'iscrizione in bilancio delle relative annualità per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 2015 autorizzata con lo stesso art. 29 come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7.

Art. 24.

Finanziamento degli oneri relativi alla maggiorazione dei costi di costruzione degli alloggi ed alla revisione dei prezzi contrattuali.

Ferme restando le disposizioni recate dall'art. 15 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, la giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme all'I.T.E.A. per il finanziamento delle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi di realizzazione degli alloggi relativi ai programmi di cui al titolo I della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, al titolo IV, capo I, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, all'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, ed all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 7, nonché della revisione dei prezzi contrattuali e degli oneri finanziari e spese connessi ad operazioni di credito che siano state disposte per sopperire alle predette maggiori spese.

All'erogazione delle somme assegnate a termini del precedente comma, si provvede secondo le disposizioni recate dall'art. 2, sesto comma, della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62.

Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di L. 7.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Art. 25.

Contributi pluriennali ai singoli ed alle cooperative edilizie per la costruzione di abitazioni: riduzione di spesa

L'autorizzazione dello stanziamento di L. 170.000.000 disposta con l'art. 30, secondo comma, della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, a carico dell'esercizio finanziario 1978, è annullata con effetto dall'esercizio finanziario 1981 e cessano di applicarsi le disposizioni recate dal secondo comma dello stesso art. 30, come modificato con l'art. 2 della legge provinciale 3 aprile 1980, n. 7, per l'iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti fino al 2005.

Art. 26.

Interventi straordinari per la manutenzione e gestione degli impianti di depurazione: riduzione di spesa

Lo stanziamento autorizzato con l'art. 95 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, a carico dell'esercizio finanziario 1981, è ridotto dall'importo di L. 300.000.000 all'importo di L. 200.000.000.

Art. 27.

Disposizioni relative ai contributi per la costruzione di impianti a fune

I contributi per la costruzione di impianti a fune di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26, e successive modificazioni, possono essere trasferiti con deliberazione della giunta provinciale a società diversa da quella assegnataria del contributo, a condizione che tale società abbia ottenuto il subingresso nella titolarità della concessione dell'impianto e ne abbia fatto domanda alla giunta provinciale entro centottanta giorni dal provvedimento di subingresso medesimo, allegando la documentazione di cui ai numeri 1), 4) e 5) dell'art. 5 della stessa legge provinciale n. 26.

Nella prima applicazione, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui il subingresso sia

avvenuto anteriormente al periodo relativo alla predetta scadenza, purché le domande siano presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

Modificazioni alla legge provinciale « Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori »

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni, è sostituita con la seguente:

« *a*) per le spese relative ad una dotazione minima di personale indispensabile per il suo funzionamento, nonché per spese generali di organizzazione, a ciascun comprensorio sarà devoluta una somma fissa di L. 60.000.000, da aumentarsi in misura massima del 20 per cento per ogni anno successivo al 1981 ed una somma variabile, da ripartire in proporzione ai parametri della popolazione e del territorio. La somma variabile per l'anno 1981 è determinata in L. 850.000.000.

Per gli anni successivi, la somma variabile è determinata in misura pari all'ammontare dell'anno 1981, maggiorata in misura massima del 20 per cento per ogni anno.

La somma variabile così determinata sarà ripartita:

1) per il 50 per cento in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comprensorio al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello della ripartizione;

2) per il 50 per cento in proporzione diretta alla superficie di ciascun comprensorio, quale risulta dalla somma dei dati ufficiali, per comune, dell'istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione. ».

In relazione alle modificazioni di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981 per l'integrazione del fondo di cui all'art. 2 della stessa legge provinciale n. 7 come determinato con l'art. 98 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. Per gli esercizi successivi si applicano le disposizioni recate dal medesimo art. 98.

Art. 29.

Modificazioni alla legge provinciale « Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici »

Alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 15, fra il primo e il secondo comma è introdotto il seguente comma:

« Il periodo per la presentazione delle domande di contributo o di finanziamento è fissato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno per l'anno successivo. Nel provvedimento di assegnazione dei contributi e dei finanziamenti il comprensorio dovrà fissare il termine di inizio e di ultimazione dei lavori. »;

all'art. 25 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui il comprensorio adotti, quale stralcio del piano generale, il solo piano degli insediamenti storici di tipo *B*. ».

Per l'anno 1982, il termine di presentazione delle domande di contributo o finanziamento di cui al secondo comma dell'art. 15 della stessa legge provinciale n. 44 come introdotto con il presente articolo, è fissato al 31 ottobre 1981.

La facoltà di predisporre separatamente il piano generale degli insediamenti storici, prevista dal terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, è estesa ai comprensori che adotteranno il piano comprensoriale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 30.

Modificazioni alla legge provinciale « Nuove norme per il servizio di custodia forestale »

Alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 5, il quarto comma è soppresso;

all'art. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

« Entro il 30 giugno gli enti beneficiari sono tenuti a presentare un rendiconto delle spese ammesse a contributo per l'esercizio finanziario precedente.

La giunta provinciale approva il rendiconto deliberando l'integrazione del contributo o il recupero delle maggiori somme eventualmente erogate.

Qualora il consuntivo non sia presentato entro il predetto termine, l'erogazione dei contributi è sospesa. ».

all'art. 6 le parole « della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11 » sono sostituite con le parole « legislative vigenti »;

l'art. 7 è sostituito con il seguente:

« Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta provinciale entro il 30 settembre di ogni anno corredate da un preventivo delle spese relative al personale di custodia e da una relazione tecnica dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, illustrante lo svolgimento del servizio da parte dell'ente richiedente. ».

Art. 31.

Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari

L'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, autorizzata in misura di L. 1.444.000.000 con l'art. 114, primo alinea della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, per l'esercizio finanziario 1981, è elevata alla misura di L. 2.029.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

La sezione provinciale della cassa regionale antincendi assegna parte delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente al corpo dei vigili del fuoco permanente di Trento per il finanziamento dell'acquisto di un elicottero da effettuarsi secondo le modalità gestionali del corpo previste dall'art. 3 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

L'integrazione di cui al primo comma, autorizzata in misura di L. 1.000.000.000 con l'art. 144, secondo alinea della stessa legge provinciale n. 2 per l'esercizio finanziario 1981, è elevata all'importo di L. 1.600.000.000 per il medesimo esercizio finanziario.

Una quota di L. 200.000.000 delle disponibilità finanziarie di cui al comma precedente è utilizzata per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari per il finanziamento di acquisto di arredi ed attrezzature per caserme di nuova costruzione.

Art. 32.

Utilizzazione dei giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile

La giunta provinciale è autorizzata a provvedere agli adempimenti occorrenti per l'utilizzazione presso la provincia autonoma di giovani ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dall'art. 5, ultimo comma, della citata legge e dalle relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139. Alla stipula della convenzione ivi prevista provvederà il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento di L. 20.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Gli importi che verranno corrisposti alla provincia dal Ministero della difesa in esecuzione della convenzione richiamata al primo comma affluiranno alle entrate del bilancio provinciale.

Art. 33.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 76.014.200.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 6, 8, 9, 24, 28, 31 e 32 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti:

dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e cessazioni di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con gli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 25 e 26 della stessa legge per l'importo complessivo di L. 6.290.000.000;

da una quota di fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione 1980 per il rimanente importo di L. 69.724.200.000.

Al complessivo onere di L. 13.234.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo degli anni 1982-83, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia con il provvedimento di assestamento del bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1981, n. **20.**

Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-83.

(*Pubblicata* nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* **43** *del* 1° *settembre* 1981)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 1° settembre 1981, n. **21.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata* nel Bollettino ufficiale *della Regione n.* **43** *del* 1° *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1981 deve essere deliberato in pareggio.

Art. 2.

Ai comuni della provincia di Trento sono applicabili le disposizioni di cui al primo, al secondo periodo del terzo ed all'ultimo comma dell'art. 11 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23, è sostituito dai seguenti:

« I comuni, i consorzi e le rispettive aziende che hanno ottenuto l'approvazione dei piani generali di riorganizzazione della giunta provinciale dopo il 1° gennaio 1981, sono autorizzati ad assumere nuovo personale per la copertura del maggior numero di posti di organico del piano approvato nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. E' consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere.

Per i comuni che hanno ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della giunta provinciale entro il 31 dicembre 1980, le limitazioni suddette si applicano per i posti per i quali a tale data non era stata ancora deliberata l'indizione del relativo concorso ».

Resta ferma la facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23.

Il termine del 31 dicembre 1980 di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23, è prorogato al 31 dicembre 1981.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23, vale anche per l'anno 1981.

Art. 4.

Al settimo ed al nono comma dell'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1979, n. 6, la parola « novanta » è sostituita con la parola « centottanta ».

Art. 5.

Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi ed al fine del conseguimento del pareggio dei bilanci, la provincia assegna ai comuni, per l'anno 1981, quote di integrazione commisurate alla popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1980, desunta dalle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti la quota è fissata in L. 90.000 per abitante. Tale quota è aumentata del 5 per cento, del 10 per cento e rispettivamente del 15 per cento, qualora il centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento del 24 ottobre 1981, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, abbia una popolazione residente inferiore al 70 per cento ma superiore o pari alla metà, inferiore alla metà ma superiore o pari al 30 per cento e rispettivamente inferiore al 30 per cento, di quella dell'intero comune.

Per i comuni con popolazione residente superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, rispettivamente per quelli con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000, la quota base di cui al secondo comma del presente articolo è aumentata del 10, rispettivamente del 20 per cento.

Per il comune avente una popolazione superiore a 30.000 abitanti la quota base è fissata in L. 115.000 per abitante, mentre per il comune capoluogo della provincia in L. 138.000 per abitante.

Per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti che sono sedi di pretura, è attribuita un'ulteriore maggiorazione nella misura del 5 per cento della quota base di cui al precedente secondo comma, il cui importo complessivo non potrà essere inferiore a L. 5.000.000.

La quota di integrazione viene infine determinata detraendo dall'importo computato a norma dei precedenti commi il 17 per cento delle attribuzioni statali dovute a norma dell'art. 23, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché il 40 per cento della media delle entrate accertate alla categoria IV, titolo III (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultante dai conti consuntivi 1978 e 1979. Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi. Qualora esistano una azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale o amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quello del comune, l'importo da dedurre è pari al 40 per cento delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio di tale azienda e/o amministrazioni separate, computate al netto delle spese di fatturazione sopra indicate.

Per i comuni aventi beni di uso civico amministrati per mezzo del comitato previsto dall'art. 3 della legge provinciale 9 maggio 1956, n. 6, la detrazione delle entrate patrimoniali di cui al comma precedente è ridotta al 20 per cento.

Nell'accertamento delle entrate patrimoniali di cui ai precedenti due commi non vanno compresi i proventi straordinari derivanti da schianti boschivi prodotti da calamità atmosferiche od incendi; la quantità di tali beni assegnati deve essere certificata dall'ispettore distrettuale delle foreste competente per territorio e col verbale di misurazione, e l'ammontare dei proventi relativi da parte del sindaco, e rispettivamente da parte del presidente del comitato di amministrazione, dal segretario e dal ragioniere ove esiste.

Il totale delle entrate accertate ed il totale delle eventuali spese impegnate da detrarre sono certificate da apposita dichiarazione del sindaco, e rispettivamente dal presidente del comitato di amministrazione, sottoscritta pure dal segretario, e dal ragioniere ove esiste, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1978 e 1979 o, per le sole amministrazioni se-

parate dei beni di uso civico qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

Sarà comunque assicurato un trasferimento non inferiore alla erogazione determinata per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, aumentata del 20 per cento.

L'erogazione ai comuni della integrazione di cui al presente articolo avrà luogo sulla base delle dichiarazioni di cui al precedente nono comma e resta subordinata alla deliberazione del conto consuntivo 1979.

Art. 6.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 37.250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1981.

A valere sul predetto stanziamento possono essere disposti pagamenti in conto dell'anno 1980 per le finalità di cui alla legge provinciale 29 luglio 1980, n. 23.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 37.250.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1981, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per la « finanza locale » nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come integrata con l'art. 4 della legge provinciale concernente « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-83 ».

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1981, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 37.250.000.000	L. 30.000.000.000
In aumento:		
Cap. 81120. — Fondo a disposizione per adeguamento delle finanze comunali (leggi provinciali 6 settembre 1979, n. 6, 29 luglio 1980, n. 23, 28 agosto 1980, n. 28, e legge provinciale in corso di promulgazione)	L. 37.250.000.000	L. 30.000.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1981-83 di cui all'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 3, come modificato con l'art. 7 della legge provinciale concernente: « Assestamento del bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1981 e bilancio pluriennale 1981-83 », le somme di cui al precedente art. 7 sono portate in diminuzione delle « spese per leggi in programma » ed in aumento delle « spese per leggi operanti » nel settore funzionale « oneri non ripartibili », programma « finanza locale ».

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 1° settembre 1981

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(5665)

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1981, n. 17.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23/1980 recante: « Provvedimenti per l'incentivazione turistica ricettiva ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n. 47 del 22 settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge, soggetti ed opere ammesse alle agevolazioni

Al fine di promuovere ed incentivare lo sviluppo turistico della Calabria, la Regione può concedere — per il triennio 1980-82 — agli enti pubblici territoriali, ai privati, alle associazioni formalmente costituite, agli imprenditori, ed a chiunque eserciti attività di interesse turistico le provvidenze di cui alla presente legge per la realizzazione di:

a) opere di costruzione, completamento, ampliamento, ammodernamento di alberghi (escluse quelle di categoria « lusso » e di prima categoria), pensioni, locande, villaggi turistici a tipologia alberghiera, ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie — (per gli enti di cui alla legge 23 marzo 1958, n. 326) — rifugi montani, esercizi della ristorazione;

b) opere sportive e comunque complementari agli impianti ricettivi e pararicettivi.

Gli enti pubblici e territoriali, possono realizzarvi, altresì, senza vincolo di complementarietà agli impianti ricettivi e pararicettivi, piccole zone a verde attrezzato per gioco bimbi;

c) opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento degli esercizi di cui alla lettera *a*) del presente articolo.

Le opere di costruzione, ampliamento e completamento di cui ai commi *a*) e *b*) del presente articolo debbono comunque sorgere nelle aree previste con tale destinazione negli strumenti urbanistici adottati dai comuni e trasmessi agli organi competenti per l'approvazione.

Art. 2.

Provvidenze - contributi in conto capitale

Le provvidenze di cui al precedente articolo sono così determinate:

a) per gli enti pubblici e territoriali — contributo in conto capitale — nella misura del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*) dell'art. 1 della presente legge il cui costo non superi la spesa di lire 500 milioni;

b) per i soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali — contributo costante in conto interessi — nella misura annua del dodici per cento di durata non superiore a venti anni sulla spesa riconosciuta ammissibile, per le opere di cui alle lettere *a*) e *b*), dell'art. 1 della presente legge; tale contributo è elevato al quindici per cento per le iniziative che ricadono in aree con altitudine superiore ai 400 metri.

Possono accedere a tale contributo le iniziative il cui importo dichiarato non superi:

1) per iniziative di cui all'art. 1, lettera *a*) — lire 800 milioni — (comprese opere complementari, sportive e ricreative);

2) per iniziative di cui all'art. 1, lettera *b*) — lire 250 (duecentocinquanta) milioni;

c) contributo in conto capitale — in unica soluzione — nella misura massima del quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per le opere di arredamento e rinnovo dell'arredamento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1.

Possono accedere a tale contributo iniziative il cui importo massimo dichiarato è di lire 150 milioni.

La spesa riconosciuta ammissibile, ai fini della determinazione delle annualità costanti, non può superare il 70 per cento della valutazione data all'iniziativa della giunta regionale.

L'ammontare del contributo finale, risultante dall'accumulo delle annualità concesse, non può, comunque, superare la valutazione data all'iniziativa della giunta regionale.

Art. 3.

Modalità per la richiesta di provvidenze

Le domande per la concessione dei contributi indirizzate alla regione Calabria (assessorato al turismo ed industria alberghiera), debbono essere presentate, entro il 31 marzo di ciascun anno, al sindaco del comune competente per territorio, corredate da:

a) progetto dell'opera;

b) relazione tecnica illustrativa;

c) preventivo dettagliato di spesa;

d) piano economico finanziario;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa al possesso del requisito di priorità previsto dal successivo art. 4 della presente legge (ove ne ricorrono gli estremi).

Per richieste di ampliamento di iniziative turistico-ricettive la documentazione di cui sopra deve essere integrata dalla statistica delle presenze dell'ultimo triennio rilasciata dallo E.P.T. competente.

Nel caso di richiesta di contributo per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento che costituisce comunque pratica a se stante, le domande devono essere corredate da:

a) elenco della qualità degli arredi;

b) preventivo di spesa con i prezzi unitari e complessivi di ciascuna voce;

c) planimetria dei locali con l'ubicazione degli arredi.

Gli enti pubblici e territoriali sono obbligati a presentare i documenti di cui sopra ad eccezione di quelli di cui alle lettere *d*) ed *e*), se trattasi di opere a totale carico della Regione.

I sindaci trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'assessorato regionale del turismo, le domande, unitamente alla prescritta documentazione — corredata dal parere della giunta comunale — espresso con deliberazione — in relazione alla validità dell'iniziativa sotto l'aspetto turistico e la rispondenza della stessa allo strumento urbanistico comunale almeno adottato dal comune ed inviato agli organi competenti per l'approvazione, con l'indicazione dell'altitudine della area edificatoria interessata.

Per le pratiche di arredamento o rinnovo dell'arredamento è sufficiente il solo parere del sindaco competente.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al turismo — incaricato della istruttoria delle pratiche — propone al consiglio regionale per l'approvazione il piano di riparto entro il 30 settembre.

Alla concessione dei contributi possono essere ammesse, altresì, per il triennio 1980-82 le iniziative di cui alle lettere *a*) e *b*), dell'art. 1 della presente legge, in corso di esecuzione o ultimate, purché le opere siano state eseguite dopo il 31 marzo 1977 e non abbiano usufruito di altri finanziamenti pubblici.

Art. 4.

Criteri di priorità per la concessione delle provvidenze

I contributi sono concessi nel rispetto del seguente ordine di preferenza:

a) enti pubblici territoriali;

b) cooperative e consorzi di piccoli operatori turistici ad associazioni, comprese quelle che operano in seno alle organizzazioni sindacali, senza fine di lucro che svolgono attività dirette ad incrementare il turismo sociale e giovanile;

c) piccole e medie aziende a prevalente conduzione familiare.

Art. 5.

Concessione dei contributi

I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale, che stabilisce: la spesa riconosciuta ammissibile, la percentuale del contributo, le modalità di erogazione, il termine di ultimazione delle opere di ogni altro documento necessario a legittimare il diritto al contributo.

Nel caso in cui il beneficiario abbia realizzato parzialmente le opere ammesse a contributo, entro i termini stabiliti dal decreto di concessione — garantendo comunque la funzionalità delle strutture turistico-ricettive — il contributo stesso può essere concesso ridotto proporzionalmente alle opere eseguite.

L'adeguamento del contributo avverrà su richiesta documentata della ditta beneficiaria, previo accertamento da parte del competente assessorato al turismo, con decreto del presidente della giunta regionale, su autorizzazione della giunta stessa.

Il termine di ultimazione delle opere ammesse a contributo è stabilito in tre anni.

Art. 6.

Non cumulabilità dei benefici

Le provvidenze di cui all'art. 2 della presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere e forniture, con altri benefici previsti da leggi dello Stato, o da altre leggi regionali.

Art. 7.

Erogazione dei contributi

A favore degli enti pubblici e territoriali i contributi a fondo perduto di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge con esclusione degli arredi sono corrisposti a richiesta dei soggetti beneficiari in due soluzioni:

l'ottanta per cento anticipato ad appalto avvenuto ed approvato e a lavori iniziati, il restante venti per cento, ad opere ultimate e collaudate con esito favorevole.

La domanda di richiesta dell'anticipazione, diretta alla regione Calabria - assessorato al turismo, deve essere corredata dal certificato di inizio lavori firmato dal sindaco.

I contributi di cui all'art. 2, lettera *a*), non potranno, in nessun caso, essere utilizzati dagli enti per le spese di opere diverse da quelle originariamente approvate ed indicate nel decreto del presidente della giunta regionale.

A favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali i contributi in conto capitale di cui all'art. 2, lettere *a*) e *b*), della presente legge sono erogati in rate annuali costanti posticipate ad opere ultimate e collaudate con esito favorevole, ed esercizio funzionante, previo accertamento degli adempimenti fissati da decreto di concessione.

A favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali i contributi in conto interessi di cui all'art. 2 della presente legge sono corrisposti direttamente dalla Regione agli istituti bancari sui mutui concessi.

Art. 8.

Collaudazione delle opere

Per i comuni, province e comunità montane ed altri enti pubblici, il collaudo delle opere di cui all'art. 1 della presente legge sarà effettuato a cura degli enti medesimi.

Gli stessi per la liquidazione della rata di saldo dovranno avanzare istanza all'assessorato al turismo corredata dal certificato di collaudo con esito favorevole.

Per i soggetti diversi di cui al primo comma del presente articolo, il collaudo delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, sarà effettuato con spese a carico dei soggetti beneficiari; la giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo provvederà alla nomina del collaudatore.

Art. 9.

Vincolo di destinazione

Gli immobili ad impianti oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel decreto di concessione per un periodo non superiore a venti anni a partire dalla data del decreto stesso. Per le opere di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della presente legge il vincolo va esteso all'intero complesso (strutture e spazi liberi).

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione a cura e spese del beneficiario presso l'ufficio dei registri immobiliari.

Le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo non si applicano nel caso di contributi per l'arredamento e rinnovo dell'arredamento.

Allorché beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge siano enti pubblici, che operano senza scopo di lucro a fini sociali, è sufficiente ai fini del vincolo di destinazione l'obbligo espresso in tal senso dall'ente medesimo con proprio atto deliberativo.

Quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o la non convenienza della destinazione, la giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo, previo recupero delle somme erogate in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

Art. 10.

La concessione del contributo può essere revocata:

a) quando l'opera o l'iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o al programma indicato nel relativo decreto, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma secondo;

b) quando prima che siano trascorsi venti anni dalla data di concessione del contributo, venga mutata la destinazione del bene o vengono ad esso apportate modifiche di struttura, senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale.

A tal fine la giunta regionale può disporre ogni accertamento.

La revoca è pronunciata con decreto del presidente della giunta regionale, su autorizzazione della giunta stessa e l'amministrazione regionale provvede al recupero delle somme erogate, in uno alle spese ed agli interessi, avvalendosi delle leggi vigenti in materia.

Art. 11.

Norme transitorie

Alla concessione dei contributi possono essere ammesse, altresì, per il triennio 1980-82:

opere anche se iniziate o portate a termine pervenute alla Regione da parte della Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 7 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Art. 12.

Norme finanziarie

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata sul cap. 6124204 la spesa complessiva di lire 18 miliardi (diciotto miliardi) da utilizzare nel triennio 1980-82.

La spesa di cui al primo comma è così ripartita:

a) lire 4,5 miliardi - per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere a) e b), a favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali;

b) lire 7,5 miliardi, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), a favore degli enti pubblici;

c) lire 6 miliardi, per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, lettera c), a favore dei soggetti diversi dagli enti pubblici e territoriali.

All'onere di lire 18 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento previsto con la legge regionale 4 giugno 1980, n. 23, di lire 18 miliardi.

I fondi non utilizzati in qualsiasi esercizio annuale nel triennio 1980-82 passano automaticamente, per la loro utilizzazione, nell'esercizio annuale successivo.

I fondi non utilizzati nel triennio 1980-82 saranno utilizzati nel successivo triennio 1983-85.

Per gli oneri da portare a carico degli esercizi successivi si provvederà con i fondi che saranno assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 14 settembre 1981

DOMINIJANNI

(5894)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813060)